

## **REGOLAMENTO DELLA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE**

### **Articolo 1**

1. In esecuzione dell'art. .... dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta, fra tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, dei prestiti da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa.
2. Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea generale dei soci del .....

### **Articolo 2**

1. La cooperativa, per ogni socio prestatore, (previa stipula di apposito contratto scritto,) emette una scheda nominativa di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore. Non è ammessa l'intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente intrasferibile.
2. I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell'importo - sia relativamente a ciascun socio che nella loro entità globale - i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci operatori. Il consiglio di amministrazione può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.
3. Tra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni.
4. La cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

### **Articolo 3**

1. Limitatamente alle operazioni di versamento e prelievo, il socio può delegare altra persona - anche non socia - di sua scelta, ma in nessun caso ciascun delegato potrà cumulare più di tre deleghe.
2. La delega si esprime con apposita comunicazione scritta alla cooperativa redatta su apposito modulo.
3. La delega si estingue immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare sempre per iscritto alla cooperativa.

### **Articolo 4**

1. Le operazioni relative al prestito - che avvengono esclusivamente nei locali e negli orari stabiliti dalla cooperativa - devono essere annotate e firmate sulla scheda dal personale autorizzato dalla

cooperativa stessa. E' vietato a chiunque altro approssimazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto.

2. Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i prelevamenti effettuati.

#### **Articolo 5**

1. Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso - in nessun caso superiore alla misura di cui all'art. 13 lett.b) del DPR 601/73 - è stabilito dal consiglio di amministrazione della cooperativa. Tale tasso, oltre alle altre condizioni di cui al successivo comma 2, è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione nei locali di cui al primo comma del precedente articolo ed è sottoscritto dal socio prestatore all'atto della stipula del contratto di cui al primo comma dell'articolo 2.
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre i prezzi, le spese ed ogni altra eventuale condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti.
3. In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra condizione, la cooperativa provvederà a darne immediata comunicazione ai soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto. In tal caso ciascun socio ha facoltà - entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le condizioni precedentemente praticate.

#### **Articolo 6**

1. Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Le somme versate con assegni saranno comunque disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi.
3. Il rimborso totale o parziale, in qualsiasi modo effettuato, avverrà di norma a seguito di un preavviso da parte del socio prestatore di almeno quarantotto ore; la cooperativa ha tuttavia facoltà di rimborsare anche contestualmente alla richiesta.
4. Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il primo gennaio successivo: Se per effetto dell'accreditamento degli interessi l'entità del prestito di un socio supera il limite consentito o stabilito di cui al secondo comma dell'articolo 2, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di assegno circolare o bancario all'ultimo domicilio reso noto.
5. I conti con somme inferiori a lire 50.000 e senza movimento per un intero anno solare cessano di produrre interessi.

## **Articolo 7**

1. Tenuto conto del limite dell'entità complessiva dei prestiti stabilito dalle norme in materia creditizia finalizzate a prevedere adeguate cautele in favore dei soci risparmiatori, il consiglio di amministrazione della cooperativa si riserva la facoltà - dandone preventiva comunicazione ai soci stessi - di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure all'uopo determinate, e che saranno parimenti comunicate.

## **Articolo 8**

1. Al socio prestatore è fornita al termine del contratto e comunque una volta all'anno una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
2. Non verrà addebitata alcuna spesa di tenuta dei conti.

## **Articolo 9**

1. In caso di recesso, esclusione o morte del socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi (in quest'ultimo caso in osservanza alle norme fiscali in materia di successioni), infruttifera dal giorno della cessazione del rapporto sociale.
2. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla cooperativa il giorno del decesso del socio prestatore.

## **Articolo 10**

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l'interessato deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla cooperativa, segnalando tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della perdita.
2. La cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata. Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la cooperativa emetterà una nuova scheda identica in tutto alla precedente e con l'identificazione "duplicato"
3. Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascerà alla cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che la scheda perduta non ha più alcun valore e che la cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione della scheda stessa. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'eventuale delegato di cui al primo comma dell'articolo 3.

## **Articolo 11**

1. Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del socio prestatore - da qualunque titolo o causa derivi - e il credito del socio stesso derivante dal prestito.